



La verifica delle sostanze in restrizione e SVHC negli articoli di importazione. Analisi di casi pratici

Dott.ssa Micaela Utili CONFIMI INDUSTRIA



IL PROGETTO: ARTICOLI SICURI

Riflessioni di partenza:

1. Scarsa conoscenza del Regolamento Reach e delle sue ricadute su svariati settori produttivi;
2. necessità di considerare il Reach come norma trasversale di prodotto;
3. **Eccessivo affidamento sulle dichiarazioni formali dei fornitori;**
4. **Riluttanza ad effettuare controlli analitici da parte delle aziende importatrici.**

IL PROGETTO: ARTICOLI SICURI

Obiettivi:

1. Sensibilizzare le imprese IMPORTATRICI di articoli alla verifica delle restrizioni e delle sostanze SVHC presenti in articoli al fine di

- a) Verificare l'affidabilità delle dichiarazioni dei fornitori extra UE;**
- b) Integrare i controlli di qualità del prodotto (qualora effettuati mediante test) anche con controlli utili a verificare il rispetto delle restrizioni (es: giocattoli...)**

IL PROGETTO: ARTICOLI SICURI

2. Identificare un metodo di lavoro che consentisse alle imprese di:

- a) Rilasciare ai clienti dichiarazioni di “conformità” effettivamente verificate anche per SVHC, restrizioni, autorizzazioni;
- b) **gestire i controlli.**

IL PROGETTO: ARTICOLI SICURI

Un po' di dati:

- n. edizioni: 3 (2010-2011-2012)

Imprese coinvolte: 40

Articoli complessivamente analizzati: 70

n. Analisi effettuate: 149

**Valore economico analisi effettuate: 1000
euro ad azienda (40.000 €)**

IL PROGETTO: ARTICOLI SICURI

Quali articoli:

ARTICOLI IMPORTATI (anche ai fini dell'assemblaggio o lavorazione finale);

ARTICOLI SOGGETTI ANCHE A NORME DI PRODOTTO;

ARTICOLI DI PUNTA;

ARTICOLI DESTINATI AD ESSERE INCORPORATI IN BENI DI CONSUMO

IL PROGETTO: ARTICOLI SICURI

Quali articoli:

- - coperchi in plastica per vari usi;
- - imballaggi in pvc (non alimentari);
- - giocattoli;
- - tessuti per confezioni;
- - imballaggi per alimenti (cartucce caffè);
- - custodie per deodoranti ad uso domestico;
- - valvole e raccordi;
- - cavi elettrici e avvolgimenti

IL PROGETTO: ARTICOLI SICURI

Quali articoli:

- parrucche;
- - cappelli
- - piumoni e lenzuoli;
- - pellame e lacci per scarpe;
- - centraline TV e antenne;
- - prodotti accendifuoco
- - componenti elettronici;
- - tubi

IL PROGETTO: ARTICOLI SICURI

Quali attività:

1. **Promozione generale (evento o campagna stampa);**
2. **Selezione aziende;**
3. **Visita aziendale con attività formativa per la selezione degli articoli;**
4. **Prelievo campioni.**

IL PROGETTO: ARTICOLI SICURI

5. **Strategia di testing;**
6. **Preparativa ed analisi;**
7. **Emissione certificato;**
8. **Comunicazione risultati all'azienda**
9. **Proposte per eventuali azioni correttive;**
10. **Follow up.**

IL PROGETTO: ARTICOLI SICURI

RISULTATI:

Campioni analizzati: 70

**Campioni con risultati “problematici”:
35.**

Per ognuno dei campioni prelevati era stata acquisita una dichiarazione di conformità, una dichiarazione sull'assenza di Svhc e una sul rispetto delle restrizioni!!!!

**L'AZIENDA AVEVA UN SISTEMA DI
QUALITA' CERTIFICATO!!!**

ARTICOLI O MISCELE?

LA CLASSIFICAZIONE DI UN PRODOTTO A VOLTE NON E' SEMPRE IMMEDIATA. SPESSO LA CLASSIFICAZIONE DI UN PRODOTTO COME ARTICOLO E NON COME MISCELA E' ELEMENTO DI CONCORRENZA:

L'ARTICOLO NON RICHIEDE ETICHETTATURA DI PERICOLO (CLP) COME LE MISCELE, NON RICHIEDE LA FORNITURA DI UNA SCHEDA DI SICUREZZA E LA MOLE DI INFORMAZIONI NORMALMENTE RICHIESTE DALLE SOSTANZE/MISCELE.

ARTICOLI O MISCELE?



ARTICOLI O MISCELE?



ARTICOLI O MISCELE?

??????



PRESCRIZIONI REACH PER ARTICOLI

2. NOTIFICA PER GLI ARTICOLI CHE CONTENGONO
SOSTANZE SVHC NON RILASCIATE
INTENZIONALMENTE (se > 1 ton/anno)

Sanzione per mancata notifica da 15.000 a 90.000 euro



PRESCRIZIONI REACH PER ARTICOLI

3. COMUNICAZIONE DELLA PRESENZA DI SOSTANZE ELENcate NELLA CANDIDATE LIST (SVHC)

TUTTI GLI ARTICOLI.

**LA COMUNICAZIONE E' UN OBBLIGO ANCHE DEL
FORNITORE, NON SOLO DELL'IMPORTATORE
O DEL PRODUTTORE DI ARTICOLI.**

**La sanzione per il mancato inoltro della comunicazione ai
clienti va da 5000 a 30.000 euro (Dlgs 133/2009)**

PRESCRIZIONI REACH PER ARTICOLI

4. Rispetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del Reach

3. Le sostanze o le miscele liquide ritenute pericolose in base alle definizioni di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

1. Non sono ammessi:

- in articoli di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e portacenere,
- in articoli per scherzi,
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi articolo destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

3. Non è ammessa l'immissione sul mercato se contengono coloranti e/o profumi, salvo per ragioni di carattere fiscale, e se:

- presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettati come R65 o H304,
- possono essere utilizzati come combustibile nelle lampade ornamentali, e
- sono contenuti in recipienti di capacità non superiore a 15 litri.

4. Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al paragrafo 3, destinate ad essere utilizzate nelle lampade, rechi in modo visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

"Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini".

PRESCRIZIONI REACH PER ARTICOLI

4. Rispetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del Reach

Il Dlgs 133/2009 punisce con una sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato XVII del Reach



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Utili@confimiravenna.it